

Federazione Italiana Sindacati Terziario

F.i.s.t.

STATUTO

Premessa allo Statuto

PATTI DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperienza unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

- 1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;*
- 2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;*
- 3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;*
- 4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;*
- 5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;*
- 6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;*
- 7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;*
- 8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.*

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

- 1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;*
- 2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;*
- 3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;*
- 4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenziali della Nazione;*
- 5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;*
- 6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.*

Roma, addì 30 aprile 1950

INDICE

Capitolo I

Costituzione e scopi pagine 6-7

Capitolo II

Organismi Nazionali pagine 7-14

Capitolo III

Organismi Regionali pagina 14 - 15

Capitolo IV

Gestione Commissariale e Reggenza pagina 15 - 16

Capitolo V

Patrimonio e Contribuzionepagina 16

Capitolo VI

Bilancio annuale e previsionale pagina 17

Capitolo VII

Incompatibilità pagina 17

Capitolo VIII

Rotazioni e limiti d'età pagina 17 - 18

Capitolo IX

Eleggibilità e Cooptazioni pagina 18

Capitolo X

Modifiche Statutarie pagina 18 - 19

Capitolo XI

Scioglimento della Federazione pagina 19

Capitolo XII

Regolamento allo Statuto pagina 19 - 20

Capitolo XIII

Disposizioni Finali pagina 20

Capitolo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo I

E' costituita la **Federazione Italiana Sindacati Terziario (F.I.S.T.)**, con sede in Roma.

Essa è una Federazione di prima affiliazione che aderisce alla CISL, di cui accetta lo Statuto.

Inoltre aderisce sul piano internazionale alle Federazioni di categoria o comitati aderenti alla CES e alla CISL internazionale.

La nuova Federazione si articolerà in sindacati di seconda affiliazione, la FISASCAT CISL e la FELSA CISL, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto confederale Cisl, che mantengono la propria autonomia contrattuale, organizzativa ed amministrativa.

Articolo II

La F.I.S.T. unisce e coordina i sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa ed ha come scopo quello di unificare azioni e servizi impegnandosi a:

- Stabilire gli indirizzi generali delle politiche contrattuali e di rappresentanza del settore;
- Favorire lo sviluppo del welfare contrattuale e della bilateralità;
- Promuovere la formazione continua per l'occupabilità;
- Realizzare la formazione dei quadri;
- Incrementare Politiche previdenziali integrative;
- Ottimizzare lo Sviluppo organizzativo e dei servizi agli iscritti;
- Sviluppare altre azioni definite dagli organi per la realizzazione degli scopi sociali.

La F.I.S.T. si articola a livello nazionale e regionale mentre i sindacati di seconda affiliazione manterranno i livelli territoriali e/o regionali attualmente in essere.

Articolo III

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi e individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadriati.

In particolare essa:

a) stipula, attraverso i sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e inquadriati;

- b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
- c) tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei settori inquadrati;
- d) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionali;
- e) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne, il più corrispondente possibile e all'effettiva presenza delle lavoratrici;
- f) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- g) esercita tutte le funzioni che siano a essa demandate in virtù di leggi regolamenti, statuti e disposizioni proprie di organismi sindacali cui aderisce;
- h) designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
- i) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
- j) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.

Capitolo II

ORGANISMI NAZIONALI

Organi Nazionali della Federazione sono:

- a) Congresso Nazionale**
- b) Consiglio Generale**
- c) Comitato Esecutivo**
- d) Segreteria Nazionale**
- e) Collegio Sindacale**
- f) Collegio dei Probiviri**

a) Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- da 1/3 delle strutture regionali che a loro volta siano rappresentative di 1/3 degli iscritti ai sindacati di seconda affiliazione Fiscat e Felsa a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture regionali in regola con il tesseramento delle proprie Federazioni. Partecipano con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso, esaurita la fase costitutiva, elegge i componenti del Consiglio Generale, i delegati al Congresso Confederale, i componenti del Collegio dei Sindaci ed i Componenti del Collegio dei Proviviri.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

b) Il Consiglio Generale

Il Consiglio generale della F.I.S.T. è composto, nella fase costitutiva, dai Comitati Esecutivi delle due Federazioni, FISASCAT CISL e FELSA CISL.

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina e approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso e le linee di politica delle risorse.

A esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario sia straordinario della Federazione.

Emana il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti allo Statuto Confederale.

Fissa le norme delle contribuzioni integrative a quelle confederali. Può demandare questo compito al Comitato Esecutivo.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria.

E' facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice dell'esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto o il successivo Regolamento prevedono la maggioranza qualificata.

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera sulla base di esigenze di funzionalità la composizione della stessa ed al numero dei componenti la Segreteria.

Nomina su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

Il Consiglio Generale della F.I.S.T. elegge il presidente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui sopra.

c) Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, nella fase costitutiva, è composto da 6 componenti indicati dai sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa ed eletti dal Consiglio Generale della F.I.S.T..

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto, anche i componenti della segreteria della F.I.S.T..

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Si riunisce almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.

Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.

E' competente a deliberare la gestione commissariale delle strutture regionali e comprensoriali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto nonché nei casi di accertata carenza politica, sindacale, organizzativa e amministrativa.

Emana annualmente, su mandato del Consiglio Generale, le norme sulla contribuzione.

Dirime i conflitti tra le strutture associate e di iscritti in conformità allo Statuto e nell'interesse generale e superiore della Organizzazione.

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

d)La Segreteria

La Segreteria, eletta dal Consiglio Generale, è composta di 3 componenti (1 Segretario Generale e 2 componenti Segretari).

La Segreteria Nazionale è composta da :

a) Segretario Generale;

b) Segretari.

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

Essa risponde insieme di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Predisporre ogni quattro anni per il Congresso la relazione programmatica.

Predisporre ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; a esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale.

e) Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, indicati proporzionalmente dai sindacati di seconda affiliazione Fisecat e Felsa, eletti dal Consiglio Generale, che durano in carica, nella fase costitutiva, sino al 1° Congresso nazionale della F.I.S.T..

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio -8- 1992, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde alla sua azione dinanzi al Congresso.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, sarà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

f) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 1 Presidente e 4 componenti, indicati proporzionalmente dai sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, eletti dal Consiglio Generale, che durano in carica, nella fase costitutiva, sino al 1° Congresso nazionale della F.I.S.T..

Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o per altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Generale nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del collegio, il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo ex-novo, anche al di fuori dei membri in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso a particolari titoli e/o requisiti professionali.

Il Collegio dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione.

Il Collegio di Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di quindici giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

E' competente inoltre in prima istanza per i conflitti interni alla categoria.

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie di merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le Strutture ed gli iscritti cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Nel caso di emissione delle ordinanze, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Il Collegio dei Probiviri è competente a infliggere sanzioni di natura disciplinare a tutti gli iscritti dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa che ricopriranno cariche nella F.I.S.T. e relativamente alle attività per essi svolte.

Le sanzioni che possono essere inflitte sono:

- Il richiamo scritto;
- La deplorazione con diffida;
- La destituzione dalle eventuali cariche;
- La sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- L'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

Gli iscritti dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di un'elezione e non per cooptazione.

Gli iscritti dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento, in base alla procedura stabilita nel Regolamento.

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Nazionale e Regionale di categoria, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro trenta giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Qualora si rendessero necessari altri provvedimenti, si deve seguire la normale procedura riguardante i ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

Quando le Segreterie di categoria, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, viene fatto espressamente rinvio al Regolamento di Attuazione dello Statuto Cisl ed alle norme adottate dal Collegio Confederale dei Probiviri Cisl.

Capitolo III

ORGANISMI REGIONALI/INTERREGIONALI

Organi Regionali ed interregionali della Federazione sono:

- Congresso Regionale
- Consiglio Generale Regionale
- Comitato Esecutivo Regionale
- Segreteria Regionale
- Collegio Sindacale

Congresso Regionale

Le modalità per lo svolgimento dei congressi regionali o interregionali laddove deliberati, saranno definite dal Consiglio Generale Nazionale della F.I.S.T..

Consiglio Generale Regionale

Il Consiglio Generale Regionale sarà composto in maniera proporzionale e definito in accordo tra la Segreteria nazionale e quelle regionali.

Comitato Esecutivo Regionale

L'Esecutivo regionale, se previsto, sarà definito dal consiglio generale regionale della Fist Cisl.

Segreteria Regionale

La Segreteria regionale è espressione dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa ed è composta da 3 componenti compreso il Segretario Generale.

Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci sarà composto da tre componenti effettivi e due supplenti individuati dalle due categorie di 2° affiliazione. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Sindaci saranno eletti dal Consiglio Generale regionale della F.I.S.T., nella fase costitutiva.

Gli organismi di cui sopra si intendono a livello regionale o interregionale laddove deliberati.

Capitolo IV

GESTIONE COMMISSARIALE E REGGENZA

Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FIST, il mancato rispetto delle decisioni degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali, il Comitato Esecutivo della FIST Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al comma precedente il comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte.

La durata massima di sospensione è di quattro mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Proviviri, il quale dovrà provvedere, entro il termine di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con l'osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Reggenza

Quando un Organismo di Federazione Regionale o della FIST risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, gli stessi possono richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all'Organismo stesso o anche alla Categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare prima allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d'intesa con la Federazione Nazionale.

Viene sollevata da responsabilità e/o manlevate la Federazione Nazionale da qualsiasi atto o azione nei casi previsti dal presente capitolo.

Capitolo V

PATRIMONIO E CONTRIBUZIONE

Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote di contribuzione e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

Finché dura la FIST le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte ai terzi e alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione, eventualmente sia stato all'uopo delegato.

La Federazioni Regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Regionali, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Si rinvia a quanto previsto dal DLgs 4/12/1997 n.460 ed alle norme di Legge esistenti in materia.

Contribuzione

Per il funzionamento della F.I.S.T. vengono riconosciuti alla Federazione del terziario le risorse secondo le proporzionali quote di contribuzione che saranno definite annualmente dalle due Federazioni ai vari livelli.

Capitolo VI

BILANCIO ANNUALE

Il Bilancio è redatto dalla Segreteria Nazionale e portato all'approvazione del Comitato Esecutivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di Previsione è redatto dalla Segreteria Nazionale e portato all'approvazione del Comitato Esecutivo entro il 30 novembre di ciascun anno.

Capitolo VII

INCOMPATIBILITA'

Per affermare l'assoluta autonomia della FIST e della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci e i Probiviri) le seguenti incompatibilità elencate nel regolamento

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative Nazionali, Regionali, Provinciali, Associazioni di Comuni e Consorzi Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.
- c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche e associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

Nell'ambito delle cariche ricoperte nei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa non agiscono le incompatibilità con le cariche ricoperte nella F.I.S.T. ai vari livelli.

Capitolo VIII

ROTAZIONI E LIMITI DI ETA'

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a tre mandati congressuali (12 anni) costituisce, per il Segretario Generale e Aggiunto se previsto, e per i componenti delle segreterie ai vari livelli della Federazione, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo IX

ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI

Eleggibilità

Gli iscritti con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere un'anzianità di almeno 2 anni di iscrizione alla Cisl per il tramite dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle strutture regionali occorre avere un'anzianità di almeno 1 anno di iscrizione alla Cisl per il tramite dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Cooptazioni

Il Consiglio Generale Nazionale e quelli regionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Capitolo X

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della FIST:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c) dai Consigli Regionali della FIST a maggioranza di 2/3 delle strutture regionali che siano rappresentative di 2/3 degli iscritti ai sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase pregressuale; infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere al Congresso stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

Capitolo XI

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Congresso Nazionale, delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione esistente, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatto salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XII

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

La F.I.S.T. deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale della F.I.S.T. deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Le Organizzazioni iscritte alla FIST devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal successivo Regolamento di attuazione, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale CISL.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.